



# Istituzione dell'area marina protetta «Isola di Capri» A.C. 2772

Dossier n° 578 - Schede di lettura  
27 febbraio 2026

## Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2772
Titolo:	Istituzione dell'area marina protetta "Isola di Capri"
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	sen. Mennuni
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	1
Date:	
trasmissione alla Camera:	28 gennaio 2026
assegnazione:	3 febbraio 2026
Commissione competente :	VIII Ambiente
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro e Commissione parlamentare per le questioni regionali

## Premessa

### L'istituzione delle aree marine protette (AMP)

L'istituzione di un'area marina protetta (AMP) può aver luogo in una "area marina di reperimento" così come individuata nell'elenco di cui all'[art. 36 della legge 394/1991](#) (v. *infra*). Una volta concluso l'iter tecnico-istruttorio l'area marina protetta è istituita con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, che indica la denominazione e la delimitazione spaziale dell'area, gli obiettivi di conservazione e la disciplina di tutela a cui è sottoposta.

L'AMP comprende anche i relativi territori costieri del demanio marittimo ed è suddivisa in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale, tenuto conto delle caratteristiche ambientali e della situazione socio-economica. In generale, le AMP sono divise al loro interno in tre zone denominate A, B e C.

La perimetrazione dell'area (i confini esterni), la zonazione al suo interno (le diverse zone A, B e C), e la tutela operata attraverso i diversi gradi di vincoli nelle tre zone, sono parte dello schema di decreto istitutivo redatto alla fine dell'istruttoria. Sullo schema di decreto vengono sentiti la Regione e gli enti locali interessati all'istituenda area marina protetta, per l'ottenimento di un concreto e armonico consenso a livello locale.

Si ricorda inoltre che, in base al disposto dell'art. 77, comma 2, del D.Lgs. 112/1998, occorre acquisire il parere della Conferenza unificata sullo schema di decreto ministeriale. Infine, il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, procede all'istituzione dell'AMP, autorizzando il finanziamento per le spese di prima istituzione.

### Le AMP istituite e le aree marine di reperimento

Secondo quanto riportato nella [sezione "Aree marine protette" del sito web del Ministero dell'ambiente](#):

- delle 52 aree marine di reperimento finora individuate ne sono state già istituite 30;
- le 30 AMP già istituite, insieme a 2 parchi sommersi, tutelano "complessivamente circa 231 mila ettari di mare e circa 711 chilometri di costa. Ogni area è suddivisa, generalmente, in tre tipologie di zone con diversi gradi di tutela. Sono costituite da ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono".

## Contenuto

La proposta di legge in esame, approvata dal Senato, è costituita da un solo articolo, formato da quattro commi.

### **Istituzione dell'area marina protetta "Isola di Capri" (co. 1)**

Il comma 1, lettera a), con riferimento all'elenco delle aree marine di reperimento recato dall'art. 36, comma 1, della legge 394/1991 (*Legge quadro sulle aree protette*), introduce una nuova lettera d) rubricata "Isola di Capri", mentre l'art. 1, comma 1, lettera b) inserisce nell'elenco succitato "Punta Campanella" (nuova lettera d-bis), in tal modo separando i due siti in precedenza collegati nel testo vigente della citata lettera d).

### **Istruttoria tecnica (co. 2)**

Il comma 2 dispone che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) provvede, **entro sei mesi** dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'istruttoria tecnica necessaria per l'istituzione dell'area marina protetta di cui al comma 1, lettera a).

### **Finanziamento e copertura degli oneri (co. 3 e 4)**

Il comma 3 dispone che, per le esigenze di funzionamento dell'AMP di cui al comma 1, lettera a), l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 8, comma 10 della legge n. 93/2001, è incrementata di **300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027**.

L'art. 8, comma 10, della legge 93/2001 ha autorizzato per il funzionamento e la gestione delle aree marine protette la spesa di lire 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, nonché, per investimenti, la spesa di lire 2.000 milioni a decorrere dall'anno 2000. Tale autorizzazione di spesa è stata più volte incrementata; da ultimo, il comma 737 dell'art. 1 della legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) ha previsto un incremento di 3 milioni di euro a decorrere dal 2021.

Il comma 4 dispone che alla **copertura degli oneri** di cui al comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economie e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

## **Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite**

La proposta di legge in esame reca disposizioni riconducibili, in via generale, alla materia "**tutela dell'ambiente e dell'ecosistema**" attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

Si ricorda che, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, inaugurata con la sentenza n. 407 del 2002 (ribadita da ultimo, tra le altre, dalla sentenza n. 21/2022) "l'evoluzione legislativa e la giurisprudenza costituzionale portano ad escludere che possa identificarsi una 'materia' in senso tecnico, qualificabile come 'tutela dell'ambiente', dal momento che non sembra configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze". Ne deriva "una configurazione dell'ambiente come 'valore' costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di **materia trasversale**", in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale" (da ultimo, sentenze n. 21 e n. 191 del 2022).